Pubblicato il 10/11/2026

N. 06512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;

contro

Regione Campania, non costituito in giudizio;

Asl 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis),
(Omissis), (Omissis), non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della Deliberazione n. 1342 del 6.12.2017 e relativi allegati nn. 1, 2 e 3, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di ammissione di cui all'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la

copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D;

2) della Deliberazione n. 49 del 11.1.2018, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;

3) della Deliberazione n. 49 del 11.01.2018, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nella parte in cui si omette di riconoscere la sussistenza della riserva in favore della ricorrente, quale volontario in ferma breve e prefissata delle forze armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, senza riconoscere la riserva dei posti in misura del 30

ei posti da conferire (che nel caso in specie determina almeno una assunzione di volontario idoneo ogni 4;

4) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente l'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 2.10.2017, ove occorra e nei limiti dell'interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore della ricorrente ovvero che non sia integrato dalle cogenti disposizioni di legge che la prevedono);

e, con motivi aggiunti depositati in data 6.03.2018:

1) del provvedimento prot. n. 83815 del 12.12.2017, comunicato in data 16.02.2018, con il quale il Direttore UOC GRU dell'A.S.L. NA 2 NORD ha escluso la ricorrente dal **concorso**; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente la graduatoria di merito modificata per scorrimento e/o variazioni e/o integrazioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 107 - Napoli 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 ottobre 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso all'esame la ricorrente impugnava gli atti meglio in epigrafe individuati, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Esponeva la ricorrente di aver partecipato alla selezione per soli titoli, indetta dalla resistente ASL, per la copertura a tempo determinato di 5 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (ctg. D); in particolare, nella domanda di partecipazione, dichiarava di avere diritto alla riserva prevista dalla legge in favore dei volontari in ferma greve e prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, avendo prestato servizio militare in qualità di VFP1 presso l'Esercito Italiano Battaglione logistico Folgore (PISA); nella stessa domanda dichiarava, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quale valido titolo di riconoscimento, la patente di guida n. NA5846090Y rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Napoli in data 5.1.2003, con dichiarata scadenza il 13.5.2024, allegando il file di detto documento in formato .pdf alla domanda di partecipazione; senonché, con delibera n. 1342 del 6.12.2017 (atto impugnato), il Direttore Generale della ASL NA 2 Nord escludeva la ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi assumendo, quale motivo di esclusione, la mancanza del documento di identità; con istanza del 13.12.2017, la ricorrente inviava istanza di riammissione, rappresentando che la domanda era stata regolarmente inviata con allegata la patente di guida (che comunque

veniva nuovamente allegata all'istanza del 13.12.2017 in formato file .pdf); l'Amministrazione non riscontrava l'istanza e con delibera n. 49 dell'11.1.2018 (atto impugnato) approvava la graduatoria finale di merito, escludendo definitivamente la ricorrente.

Da qui il ricorso che deduce:

Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies della L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 – Violazione del D.R.PR. 220/2001 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti inf atto e diritto – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità - Violazione del giusto procedimento – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà - Genericità - Sviamento – Disparità di trattamento- Ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di par condicio concorrenziale - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: la ricorrente ha ritualmente dichiarato quale documento di riconoscimento la patente rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Napoli in data 5.1.2003 con scadenza 13.5.2024, documento scansionato e allegato in formato .pdf alla domanda di partecipazione come risulta dalla ricevuta a conferma dell'avvenuta iscrizione inviata alla ricorrente dalla ASL NA 2 Nord; l'esclusione è dipesa dunque da un macroscopico errore dell'Amministrazione; quand'anche vi fosse stata irregolarità o mancanza in ordine al documento di identità, l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare la richiedente a sanare tale irregolarità, richiedendo il deposito di un ulteriore documento di identità; nel caso di specie la P.A., invece di procedere con il soccorso istruttorio, ha invece disposto l'esclusione della ricorrente, nonostante quest'ultima avesse fatto constare, in spirito collaborativo, l'errore con l'istanza del 13.12.2017;

2) Violazione degli artt. 1014 e 678 del Codice dell'ordinamento militare approvato con Decreto Legislativo n. 66/2010 e dei principi che regolano l'applicazione delle riserve nei posti del pubblico impiego – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buon

andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, evidente traviamento dei ratti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione - Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies della L. n.24 1/90 – Violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui all'Avviso pubblico : la ricorrente, illegittimamente esclusa per quanto sopra, avrebbe dovuto inoltre beneficiare della riserva prevista dalla legge, ritualmente dichiarato nella domanda di partecipazione;

Veniva aggiunto che, stante l'emergenza di danni patrimoniali (mancata percezione dello stipendio) e non patrimoniali (perdita di chance, danno curricolare, effetti giuridici dell'incarico), alla ricorrente spettava il risarcimento del danno per il quale spiegava apposita domanda.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso proponendo, altresì, domanda cautelare.

Con atto per motivi aggiunti, depositato il 6.3.2018, la ricorrente impugnava il provvedimento prot. n. 83812 del 12.12.2017 con quale il Direttore UOC GRU dell'ASL NA 2 Nord escludeva la ricorrente dal **concorso** "per il seguente motivo: documento d'identità incompleto"; i motivi aggiunti evidenziavano la contraddittorietà tra gli atti di esclusione, che prospettavano motivi differenti (mancanza del documento, incompletezza del documento), benché, come detto, la ricorrente avesse allegato al documento la patente di guida peraltro indicata nella stessa ricevuta trasmessa dalla ASL NA 2 Nord; come detto, inoltre, la stessa patente era stata trasmessa nuovamente nell'istanza di riammissione, illegittimamente non riscontrata dall'Amministrazione a differenza che in altri casi analoghi; il provvedimento impugnato per motivi aggiunti, infine, è illegittimo per incompetenza, in quanto non deliberato dal Direttore Generale dell'Asl NA 2 Nord, come indicato nell'avviso pubblico, ma dal Direttore UOC GRU della Asl NA 2 Nord, e peraltro neppure notificato sul sito web aziendale entra trenta giorni

dalla data di esecutività della deliberazione, come pure indicato nell'Avviso; il provvedimento di esclusione è comunque illegittimo per illegittimità derivata in relazione a tutti i vizi già sollevati con il ricorso principale.

Si costituiva la ASL in data 27 marzo 2018 chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare; esponeva la difesa resistente che l'esclusione era dipesa dalla incompletezza del documento di riconoscimento, allegato riproducendo la sola parte anteriore dalla quale emergeva il termine di scadenza al giorno 5.11.2013, di molto anteriore alla scadenza della produzione della documentazione; trattandosi, poi, di procedura telematica, sarebbe stato possibile al partecipante verificare la domanda prodotta ed eventuale integrarla mediante inoltro di altra documentazione purché nei termini di scadenza previsti dal bando; né sarebbe stato possibile il soccorso istruttorio, trattandosi di irregolarità incidente sulla modalità di identificazione della ricorrente e quindi sul contenuto stesso della domanda di partecipazione; l'utilizzo della piattaforma informativa messa da disposizione del candidato ha consentito a quest'ultimo di compilare un modulo prefissato con valenza di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale è essenziale l'allegazione del documentato d'identità valido e completo, senza il quale l'autocertificazione è giuridicamente inesistente; quanto al successivo inoltro della documentazione via PEC, la modalità telematica di svolgimento delle procedura non lo avrebbe consentito e comunque la produzione tardiva neppure sarebbe stata possibile a termini dell'avviso.

Concludeva per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.

All'esito della fase cautelare e previo ordine di integrazione del contraddittorio nelle forme dei pubblici proclami e in forma individuale nei confronti di taluni candidati, con sentenza n. 4653/2019 il TAR dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo tardiva la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di taluni candidati.

Con sentenza n. 6465/2024 il Consiglio di Stato, sez. VI, accoglieva il proposto appello e rimetteva la causa al primo giudice ai sensi del comma 1

dell'art. 105 c.p.a.

La ricorrente riassumeva il giudizio con atto depositato in data 25.7.2024 e ribadiva le conclusioni già rassegnate.

La Asl si costituiva in riassunzione con atto di stile.

La difesa di parte ricorrente depositava memoria illustrativa.

All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2026, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla selezione de qua per non aver allegato un valido documento di identità alla domanda di partecipazione.

Con il ricorso, si contesta tale motivazione, anzitutto in fatto, avendo, secondo la tesi ricorsuale, la ricorrente allegato alla domanda la patente di guida da lei posseduta in formato .pdf con scadenza, secondo la ricorrente, al 13 maggio 2024.

Giova premettere in fatto che il documento allegato alla domanda di partecipazione era il (solo) fronte della patente di guida posseduta dalla ricorrente, dalla quale si evinceva (cfr. allegato 6 della produzione di parte ricorrente) la scadenza al 5 novembre 2013, data, effettivamente, di molto anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; la diversa scadenza del 13 maggio 2024 era quella invece dichiarata dalla ricorrente nella domanda medesima e dunque riportata nella ricevuta (automatica) prodotta in risposta alla presentazione della domanda dalla ASL.

Mette tuttavia conto osservare che la detta scadenza del 13 maggio 2024 non risulta in alcun modo altrimenti documentata e dunque non è dimostrata: non dal documento integrale (quello prodotto con il richiamato allegato 6 della produzione di parte ricorrente) né da altra documentazione prodotta in giudizio; peraltro, con l'allegato 11, utilizzato per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta depositata la medesima patente, anche

nel retro, che non fa affatto menzione della (o comunque non documenta la) diversa scadenza al 13 maggio 2024 e che, per contro, conferma la scadenza al 5 novembre 2013; proprio per questo, il documento d'identità utilizzato nella richiesta di ammissione non è più la patente, evidentemente scaduta, ma la carta d'identità, mai prima esibita e utilizzata.

Deve dunque concludersi, in punto di fatto, che la patente utilizzata per la domanda di partecipazione (esibita, come detto, solo nel fronte) era certamente, e inesorabilmente, scaduta.

Perspicue le conseguenze in diritto.

La patente di guida può valere come documento di riconoscimento ove in corso di validità ma, una volta scaduta, perde la sua funzione certificativa dell'identità dell'utilizzatore, in tal modo facendo venire meno il collegamento tra l'autore della dichiarazione (ovvero della documentazione allegata) e il titolare del documento di identità; deve aggiungersi, a sostegno della rigida interpretazione sopra propugnata, che non si tratta qui di ammettere la sanatoria postuma di una mera irregolarità ma di applicare l'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 il quale ammette, senza equipollenti, a sanatoria della scadenza di validità del documento di identità prodotto in copia, soltanto la dichiarazione aggiuntiva dell'interessato sulla persistenza della validità dai dati risultanti dal documento scaduto; dichiarazione aggiuntiva che, nella specie, la ricorrente non ha mai reso ("Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio").

Del resto, è ben vero che la patente di guida può costituire un "documento personale" a norma dell'art. 35 del D.p.r. 445/2000 che ne sancisce l'equipollenza rispetto alla carta d'identità ed al passaporto come "documento di riconoscimento" ("In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene

richiesto un documento di identità, esso può essere sostituita dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2" e "sono equipollenti alla carta di identità … la patente di guida …"), ma sta di fatto che, alla data di presentazione della domanda e alla data di scadenza della selezione, la ricorrente non aveva prodotto alcun documento di identità in corso di validità né ha assunto la responsabilità di attestare la persistenza dei dati contenuti nel documento (patente) scaduto.

Non può dunque revocarsi in dubbio che il documento allegato alla domanda di partecipazione (ripetesi, fronte della patente scaduta senza alcuna dichiarazione attestante la persistenza dei dati contenuti) non fosse utilizzabile ai fini della rituale presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, che comportava, è bene ricordarlo, le dichiarazioni previste dalla legge e dunque non sorrette dal valore legale fornito dall'autocertificazione che richiede, come noto, l'allegazione di un documento di identità, evidentemente e per quanto sopra detto, valido.

E' dunque legittima la determinazione di esclusione assunta dall'Amministrazione resistente che ha ritenuto non affatto allegato il documento di riconoscimento, in quanto scaduto.

La successiva produzione della ricorrente, sia in sede procedimentale sia nella presente sede processuale non ha sanato l'irritualità del documento, giacché la ricorrente, neppure nella presente sede processuale, è riuscita a dimostrare che il documento fosse ancora in corso di validità.

Con distinto ordine di ragioni, la ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque ammettere la produzione tardiva in un contesto di "soccorso istruttorio", avendo la stessa ricorrente, in tesi, dimostrato la validità del documento in precedenza non presentato in forma completa (nella sola parte "fronte") con la successiva produzione.

Si è già evidenziato nella parte in fatto che la ricorrente in realtà non ha mai dimostrato che la patente di guida (quella originariamente prodotta) fosse ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda e

alla scadenza del termine di presentazione; quello che la ricorrente pretende è invece di "sostituire" alla patente scaduta, utilizzata per partecipare alla selezione, un documento diverso, ossia la carta d'identità, successivamente prodotta.

Ostano, tuttavia, alla pretesa della ricorrente diverse ragioni.

In primo luogo, come ha condivisibilmente sostenuto l'Amministrazione resistente, la conduzione telematica della procedura impedirebbe qualsiasi produzione "fuori" sistema; l'unico modo per integrare la documentazione sarebbe stato quello, espressamente indicato, nello stesso Avviso di selezione, sostanzialmente costituito dalla rinnovazione del procedimento di inserimento informatico degli atti e documenti, con l'effetto, pure indicato, di annullamento della precedente domanda, sostituita dalla nuova inserita; qualsiasi altra acquisizione documentale, integrativa ovvero, come nel caso, sostitutiva, fuori sistema, non sarebbe stata possibile; del resto, la sola produzione, in ipotesi, di un documento d'identità, diverso da quello utilizzato per la presentazione della domanda, ma fuori sistema, giammai avrebbe potuto integrare le stesse funzioni, in primis autocertificative, assolte dal documento allegato all'invio telematico.

Ma, in maniera ben più rilevante, come si è sopra detto, la ricorrente non ha affatto integrato il documento "incompleto" (producendo, ad esempio, il retro della patente con la diversa scadenza), ma ha preteso di depositare un documento diverso (la carta d'identità), sottraendosi alla conduzione digitale della procedura ed eludendo il termine di scadenza delle domande di partecipazione.

Il che dimostra che siamo al di fuori del perimetro del soccorso istruttorio, ove mai fosse ritenuto, nella peculiare specie, possibile.

Infondato è anche il motivo relativo alla pretesa disparità di trattamento con altri casi analoghi nei quali sarebbe stato ammesso il soccorso istruttorio.

Sul punto, difetta la dimostrazione che si tratti di casi analoghi, il che è sufficiente a respingere la censura.

Con i proposti motivi aggiunti, la ricorrente impugna infine la nota del Direttore dell'UOC che avrebbe motivato l'esclusione per "incompletezza" del documento, sia per incompetenza sia per contraddittorietà rispetto alla "prima" esclusione.

Non sussiste la sollevata incompetenza, giacché la nota impugnata non è che la comunicazione dell'esclusione, ritualmente deliberata dal Direttore Generale dell'Asl NA 2 Nord, come indicato nell'avviso pubblico (si tratta dell'atto impugnato con il ricorso principale e distinto in epigrafe sub 1), come del resto chiaro dal richiamo, nella comunicazione contenuto, alla detta delibera del Direttore generale.

Stante la natura non provvedimentale dell'atto, neppure rileva la "diversa" motivazione dell'esclusione, che fa riferimento all'incompletezza del documento, ma che, per quanto sopra spiegato, coincide con quella circa la mancata presentazione, l'una ponendo l'accento sul contenuto "fisico" dell'atto, l'altra sulla valenza giuridica della produzione.

La ritenuta legittimità della disposta esclusione esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure che si appuntano sul mancato riconoscimento della riserva, che avrebbe avuto senso solo ove la ricorrente, ammessa, fosse risultata graduata ovvero "graduabile".

Del pari ultronea è ogni valutazione circa la spiegata domanda risarcitoria che presupporrebbe la illegittimità dell'esclusione, sopra, per le ragioni spiegate, ritenuta invece legittima.

Il ricorso va dunque respinto perché infondato.

Tenuto conto del complessivo e complesso andamento del giudizio e della peculiarità della vicenda, le spese inter partes possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti proposti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Ida Raiola, Consigliere

Federico Giuseppe Russo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO